

Capo VIII - Congresso Nazionale

Art. 21

Il Congresso Nazionale è composto:

- a) dal **Presidente Nazionale**, quando non si dia luogo a Congresso Elettivo Ordinario;
- b) dai **componenti l'Esecutivo Nazionale**, quando non si dia luogo a Congresso Elettivo Ordinario;
- c) dai **Presidenti delle Sezioni Provinciali** o, in caso di impedimento, da un loro delegato scelto tra gli iscritti della Sezione stessa;
- d) dai **componenti il Comitato dei Presidenti e dei rappresentanti dei Gruppi Aziendali** o, in caso di impedimento, da un loro delegato scelto tra i componenti del Gruppo stesso iscritto allo SNA;
- e) dai **delegati delle Sezioni Provinciali eletti nelle rispettive Assemblee** in ragione di un delegato ogni venti iscritti o frazione non inferiore a dieci. In caso di impedimento è ammessa la delega ad altro componente della stessa Sezione;
- f) **dagli ex Presidenti Nazionali ed ex Segretari Generali, purché abbiano sempre rinnovato l'iscrizione al Sindacato Nazionale Agenti. Non è ammessa la delega in caso di impedimento.**

Ogni componente, a qualsiasi titolo partecipi al Congresso, non può avere complessivamente più di una delega e, comunque, non può esprimere più di due voti. Qualsiasi altro iscritto ha diritto di partecipare al Congresso Nazionale, con facoltà di intervenire nella discussione senza diritto di voto.

(articolo variato dal XXXVI Congresso Nazionale SNA – Parte Straordinaria – tenutosi a Riccione il 27-29 novembre 2002)

CAPO X – Consiglio Direttivo

Art. 28

Il Consiglio Direttivo riunisce i Coordinatori Regionali eletti ai sensi dell'art. 15, lettera d), dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo dibatte la politica del Sindacato e verifica l'azione dell'Esecutivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo è convocato:

- a) per delibera dell'Esecutivo Nazionale, almeno **una volta** l'anno;
 - b) quando almeno la metà dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata.
- La convocazione viene fatta mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a quattro giorni. L'avviso di convocazione deve indicare luogo, giorno, ora della riunione e l'ordine del giorno. Le adunanze sono valide quando è presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei componenti. Delle adunanze si redige apposito verbale.

Il Consiglio Direttivo ad ogni riunione elegge fra i propri componenti il Presidente.

L'Esecutivo Nazionale deve tenere costantemente informati i componenti del Consiglio Direttivo sulle delibere assunte, motivandole debitamente.

(articolo variato dal XXXVI Congresso Nazionale SNA – Parte Straordinaria – tenutosi a Riccione il 27-29 novembre 2002)

Capo XI - Esecutivo Nazionale

Art. 29

L'Esecutivo Nazionale, eletto dal Congresso Nazionale, è formato dal Presidente Nazionale e da 11 componenti.

(articolo variato dal XXXVI Congresso Nazionale SNA – Parte Straordinaria – tenutosi a Riccione il 27-29 novembre 2002)

Art. 30

L'Esecutivo Nazionale:

- a) attua la politica deliberata dal Congresso Nazionale;
- b) tratta accordi nazionali da sottoporre, previo parere del Comitato Centrale, alla ratifica del Congresso Nazionale, e contratti collettivi dei dipendenti da sottoporre alla ratifica del Comitato Centrale;
- c) nomina i componenti delle Commissioni, fissandone i compiti. Con la convocazione del Congresso e del Comitato Centrale, nomina la Commissione per la verifica dei poteri;
- d) predispone annualmente il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, delibera sugli impieghi del fondo comune, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- e) fissa la misura del contributo sindacale nazionale e della quota minima del contributo provinciale, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, primo alinea;
- f) decide sul riconoscimento dei Gruppi Aziendali;
- g) fissa la misura della quota di accreditamento dovuta dai Gruppi Aziendali;
- h) autorizza la costituzione di Sezioni periferiche;
- i) decide sull'accettazione delle domande di iscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 5;
- l) delibera la convocazione del Congresso, del Comitato Centrale e del Consiglio Direttivo fissandone l'ordine del giorno;
- m) predispone il Regolamento di attuazione dello Statuto;
- n) nomina il Direttore del Sindacato, previa ratifica del Comitato Centrale;
- o) adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dal Comitato Centrale;
- p) indice referendum tra gli iscritti su temi di particolare importanza per la categoria;
- q) amministra, in via straordinaria, i fondi del Sindacato, sentito il parere del Collegio Sindacale. Per quanto concerne operazioni su beni immobili è richiesta la deliberazione favorevole del Comitato Centrale.
- r) nomina il quinto componente del Collegio dei Probiviri;
- s) **nomina il quinto componente della Commissione Nazionale di Deontologia Professionale.**

L'Esecutivo Nazionale può esercitare, in caso di comprovata urgenza, i poteri del Comitato Centrale sotto espressa riserva di ratifica da parte di questo. Gli atti compiuti al presente titolo decadranno a tutti gli effetti il 45° giorno successivo se non sia intervenuta la ratifica del Comitato Centrale.

Delle adunanze si redige apposito verbale.

L'incarico di componente dell'Esecutivo Nazionale, è incompatibile con la carica di Presidente o di Vice Presidente del Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali.

(articolo variato dal XXXVI Congresso Nazionale SNA – Parte Straordinaria – tenutosi a Riccione il 27-29 novembre 2002)

Capo XII - Collegio dei Probiviri e Commissione Nazionale di Deontologia Professionale

Art. 33

Il Collegio dei Probiviri è formato da cinque componenti effettivi e da tre supplenti.

Il Congresso elegge quattro componenti effettivi e tre supplenti. Il quinto componente effettivo è nominato dall'Esecutivo Nazionale.

I componenti effettivi eleggono nel loro seno un Presidente **tra i componenti eletti al Congresso** ed un Vice Presidente.

La carica è incompatibile con l'appartenenza al Comitato Centrale, al Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali, al Collegio Sindacale ed alla Commissione Nazionale di Deontologia Professionale.

(articolo variato dal XXXVI Congresso Nazionale SNA – Parte Straordinaria – tenutosi a Riccione il 27-29 novembre 2002)

Art. 36

La Commissione Nazionale di Deontologia Professionale è formata da cinque componenti effettivi e da tre supplenti.

Il Congresso elegge quattro componenti effettivi e tre supplenti. Il quinto componente effettivo è nominato dall'Esecutivo Nazionale.

I componenti effettivi eleggono nel loro seno un Presidente **eletto tra i componenti eletti al Congresso** ed un Vice Presidente.

La carica è incompatibile con l'appartenenza al Comitato Centrale, al Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali, al Collegio Sindacale ed al Collegio dei Probiviri.

Le decisioni del Collegio sono valide quando sono presenti almeno quattro componenti. In ogni caso di impedimento i supplenti partecipano ai lavori del Collegio subentrando agli effettivi in ordine di graduatoria dei voti.

(articolo variato dal XXXVI Congresso Nazionale SNA – Parte Straordinaria – tenutosi a Riccione il 27-29 novembre 2002)

Art. 44

(Votazioni)

Le votazioni degli organi collegiali avvengono, a giudizio di chi presiede, per alzata di mano, per divisione, per appello nominale in forma palese o segreta.

Le votazioni per l'elezione a cariche di ogni ordine e grado e per la designazione ad incarichi o commissioni avvengono a scrutinio segreto, salvo che per l'ufficio di Presidenza del Congresso, per le Commissioni congressuali e per il Presidente del Comitato Centrale.

Le votazioni per la ratifica degli accordi e dei contratti collettivi, proposti dall'Esecutivo Nazionale, avvengono per appello nominale in forma palese.

Le elezioni a cariche o incarichi e le delibere degli organi collegiali sono prese a maggioranza di voti, salvo il caso in cui il presente Statuto disponga in modo diverso. Ai fini del calcolo della maggioranza non si computano le astensioni e le schede bianche.

Quando la votazione avviene in modo palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per modificare lo Statuto del Sindacato occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti del Congresso Nazionale ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in aula.

Per deliberare lo scioglimento del Sindacato occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Congresso Nazionale.

L'elezione dei componenti l'Esecutivo Nazionale da parte del Congresso avviene, successivamente al dibattito, con presentazione di liste di 11 + 1 candidati, accompagnate da mozioni programmatiche.

La lista deve contenere l'indicazione del Presidente Nazionale e dei due Vice Presidenti Nazionali.

L'elezione si attua con voto di preferenza per la lista, con il sistema maggioritario.

Se vengono presentate due liste, risultano eletti i candidati la cui lista ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Se vengono presentate più di due liste e la lista che ha ottenuto il maggior numero di preferenze non supera il 50% dei voti validi complessivi, si attua il ballottaggio tra le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze di voti. Risultano eletti i candidati la cui lista ha riportato, dopo il ballottaggio, il maggior numero di voti di preferenza.

L'elezione del Collegio dei Probiviri da parte del Congresso avviene con presentazione di un'unica lista contenente i nominativi delle singole candidature avanzate. L'elezione si attua con il voto di preferenza per un numero massimo di 4 candidati per gli effettivi e 2 per i supplenti. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza. **Il Presidente è eletto tra i componenti eletti al Congresso.**

L'elezione della Commissione Nazionale di Deontologia Professionale da parte del Congresso avviene con presentazione di un'unica lista contenente i nominativi delle singole candidature avanzate. L'elezione si attua con il voto di preferenza per un numero massimo di 4 candidati per gli effettivi e 2 per i supplenti. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza. **Il Presidente è eletto tra i componenti eletti al Congresso.**

L'elezione del Collegio Sindacale da parte del Congresso avviene con presentazione di un'unica lista contenente i nominativi delle singole candidature avanzate. L'elezione si attua con il voto di preferenza per un numero massimo di 3 candidati per gli effettivi e 2 per i supplenti. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Qualora l'elezione di persone a cariche o incarichi determini un risultato di parità fra due o più candidati risulta eletto il più anziano. L'anzianità è determinata dall'età.

(articolo variato dal XXXVI Congresso Nazionale SNA – Parte Straordinaria – tenutosi a Riccione il 27-29 novembre 2002)

Norma Transitoria

Il presente Statuto entra immediatamente in vigore con l'approvazione del Congresso Straordinario.

(articolo variato dal XXXVI Congresso Nazionale SNA – Parte Straordinaria – tenutosi a Riccione il 27-29 novembre 2002)